



## Ordinanza sulla restrizione alla dispensazione di medicinali

del 18 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 2016<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

*ordina:*

### **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina, in relazione con l'epidemia di COVID-19, le misure volte a garantire l'approvvigionamento della popolazione con:

- medicamenti soggetti a prescrizione medica delle categorie di dispensazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell'ordinanza del 21 settembre 2018<sup>2</sup> sui medicinali;
- i seguenti medicinali senza prescrizione medica della categoria di dispensazione D secondo l'articolo 43 dell'ordinanza sui medicinali:

Codice ATC <sup>3</sup>	Designazione della merce
N02BA01	Acido acetilsalicilico
N02BA15	Carbasalato calcico
N02BA51	Combinazioni di acido acetilsalicilico
N02BA65	Combinazioni di carbasalato calcico
N02BB02	Metamizolo
N02BE01	Paracetamolo
N02BE51	Combinazioni di paracetamolo
M01AE01	Ibuprofene
M01AB05	Diclofenac
M01AG01	Acido mefenamico

RS 531.215.33

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 812.212.21

<sup>3</sup> Il codice ATC (*Anatomical Therapeutic Chemical Classification System*) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell'OMS (*WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*), all'indirizzo: [www.whocc.no](http://www.whocc.no) > ATC/DDD Index.

---

Codice ATC	Designazione della merce
R05DA04	Codeina
R05DA07	Noscapina
R05DA09	Destrometorfano
R05DA20	Combinazioni con alcaloidi dell'oppio
R05FA02	Derivati dell'oppio e espettoranti

---

**Art. 2**           Quantità massima

<sup>1</sup> Medici, farmacie e altre imprese autorizzate a dispensare medicinali secondo l'articolo 1 possono dispensare ai clienti soltanto una confezione per ciascun acquisto.

<sup>2</sup> Ai malati cronici possono dispensare medicinali secondo l'articolo 1 per ciascun acquisto soltanto nei limiti del quantitativo prescritto dal medico oppure per coprire un fabbisogno massimo di due mesi.

**Art. 3**           Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2020 alle ore 14.00<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Si applica per sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

18 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 18 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).